

*Alternanza Scuola-Lavoro. Convenzione n.195/2020*



**ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE  
"Vincenzo Manzini"**

Corsi di studio: **Amministrazione, Finanza e Marketing – Costruzioni, Ambiente e Territorio – Liceo Linguistico – Liceo Scientifico** - C.F. 94008390307  
Piazza IV Novembre – 33038 **SAN DANIELE DEL FRIULI (UD)**  
Telefono n. 0432 955214 – Fax n. 0432 957261 – e-mail: [udis01200e@istruzione.it](mailto:udis01200e@istruzione.it)

**CONVENZIONE FINALIZZATA ALL'EFFETTUAZIONE  
DI PERCORSI DI PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L'ORIENTAMENTO  
(EX ASL)  
(Tirocini curricolari)**

TRA

**ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE "VINCENZO MANZINI"** con sede in San Daniele del Friuli (UD) – 33038, Piazza IV Novembre, n. 4, C.F. 94008390307, d'ora in poi denominato "*Istituzione scolastica*" rappresentato dalla prof.ssa COZZI CARLA, nata SPILIMBERGO il 25/10/1964 in qualità di Dirigente scolastico pro-tempore e Legale Rappresentante

**LICEO CLASSICO "JACOPO STELLINI"** con sede in UDINE – 33100, Piazza I Maggio, 26 C.F. 80023240304 d'ora in poi denominato "*Istituzione scolastica*" rappresentato dal prof. Luca Gervasutti, nato a Palmanova (UD) il /01/1964 in qualità di Dirigente scolastico e Legale Rappresentante

**Premesso**

che:

- l'Istituto proponente riconosce l'efficacia della metodologia didattica dell'Alternanza Scuola -Lavoro per avvicinare il mondo dell'istruzione al mondo delle imprese diffondendo la cultura del lavoro, favorendo lo scambio di informazioni ed esperienze utili agli studenti futuri lavoratori e alle aziende e pertanto ha inserito nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa in modo strutturale i percorsi di Alternanza Scuola - Lavoro.
- come previsto dai DD.PP.RR. del 15 marzo 2010, n. 87, 88, 89, riguardanti i Regolamenti di riordino degli istituti professionali, tecnici e liceali, l'Alternanza Scuola - Lavoro è una metodologia didattica del sistema dell'Istruzione ed in relazione agli obiettivi dei diversi indirizzi di studio, essa è mirata a sostenere l'innovazione educativa e a rafforzare l'efficacia dell'insegnamento;
- ai sensi dell'art. 1 D.lgs. 77/05, l'alternanza costituisce una modalità di realizzazione dei corsi del secondo ciclo, sia nel sistema dei licei, sia nel sistema dell'istruzione e della formazione professionale, per assicurare ai giovani l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro;
- ai sensi del art. 1 della legge 107/2015 commi da 33 a 43, al fine di incrementare le opportunità di lavoro e le capacità di orientamento degli studenti, i percorsi di alternanza scuola-lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n.77, sono attuati, negli istituti tecnici e professionali, per una durata complessiva, nel secondo biennio e nell'ultimo anno del percorso di studi, di almeno 400 ore e, nei licei, per una durata complessiva di almeno 200 ore nel triennio. I percorsi di alternanza sono inseriti nei piani triennali dell'offerta formativa;
- le Linee guida nazionali "Costruiamo insieme l'Alternanza Scuola – Lavoro" e il documento "Attività di alternanza scuola lavoro - Guida operativa per la scuola" pubblicata dal MIUR 8 ottobre 2015 forniscono indicazioni metodologiche e strumenti utili alla realizzazione dei percorsi di ASL;
- ai sensi del Protocollo d'Intesa percorsi in alternanza scuola - lavoro del 17 maggio 2006 sottoscritto fra l'Ufficio Scolastico Regionale per il FVG, la Regione Autonoma FVG e altri enti e organizzazioni sindacali del Friuli Venezia Giulia i percorsi di ASL rappresentano una metodologia di apprendimento in grado di

rispondere ai bisogni formativi e alle diverse esigenze cognitive degli studenti, al fine di favorirne l'orientamento e l'acquisizione di conoscenze, competenze e abilità a partire da esperienze concrete, realizzate a contatto con le realtà produttive;

- l'alternanza scuola-lavoro è soggetta all'applicazione del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche in merito alla salute e sicurezza;

### **si conviene quanto segue:**

#### **Art.1 – Oggetto**

1. Ai sensi dell'art. 4 della legge 53/2003 e del Decreto Legislativo 15 aprile 2005 n. 77 il Soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le proprie strutture i tirocinanti in alternanza scuola lavoro su proposta dell'Istituto Scolastico;
2. I percorsi di Alternanza Scuola - Lavoro, ai sensi dell'art. 1, comma 1 del D.lgs. 77/2005, non costituiscono rapporto di lavoro o collaborazione professionale ad alcun titolo; è invece concepito come parte integrante dell'offerta formativa dell'istituto scolastico.
3. Ai fini e agli effetti delle disposizioni di cui al D. Lgs. 81/2008, lo studente in alternanza scuola lavoro è equiparato al lavoratore, ex art. 2, comma 1 lettera a) del decreto citato.
4. La titolarità del percorso, della progettazione formativa e della certificazione delle competenze acquisite è dell'istituzione scolastica.
5. L'attività di formazione ed orientamento del percorso in alternanza scuola lavoro è congiuntamente progettata e verificata da un docente tutor interno, designato dall'istituzione scolastica, e da un tutor formativo della struttura, indicato dal soggetto ospitante, denominato tutor formativo esterno;
6. L'accoglimento dello/degli studente/i minorenni per i periodi di apprendimento in situazione lavorativa non fa acquisire agli stessi la qualifica di "lavoratore minore" di cui alla L. 977/67 e successive modifiche.

#### **Art.2– Obblighi dell'Istituto (soggetto promotore)**

1. I percorsi in alternanza sono progettati, attuati, verificati e valutati, sotto la responsabilità dell'istituzione scolastica, sulla base della presente convenzione (D.lgs. 55/2005 Art. 2).
2. Durante lo svolgimento dell'Alternanza Scuola - Lavoro l'attività formativa è seguita e verificata da un tutor scolastico designato dall'Istituto in veste di responsabile didattico-organizzativo in collaborazione con un responsabile designato dal soggetto ospitante (tutor formativo esterno).
3. L'Istituto assicura lo studente contro gli infortuni sul lavoro presso l'Inail con i criteri della gestione "Conto Stato" (D.P.R. n. 156, art.2, del 09.04.1999), nonché con una polizza infortuni e responsabilità civile presso la compagnia con cui l'Istituto scolastico ha contratto polizza di assicurazione integrativa (gli estremi della polizza sono riportati nel Progetto Formativo personalizzato).
4. Il soggetto promotore si impegna a svolgere a favore dello studente un corso formativo in materia di sicurezza ed igiene degli ambienti di lavoro in conformità alle previsioni sulla formazione generale date dal titolo 1 D.lgs. 81/2008.

#### **Art.3 - Obblighi del Soggetto ospitante**

1. Al soggetto ospitante spetta l'obbligo di favorire l'esperienza dello studente nell'ambiente di lavoro permettendogli di acquisire la conoscenza diretta delle tecnologie, dell'organizzazione aziendale nonché la visualizzazione dei processi produttivi e delle fasi di lavoro.
2. Il soggetto ospitante si impegna a valutare le capacità e le condizioni dello studente al momento di determinarne i compiti, in modo da tutelare la sua salute e la sua sicurezza.
3. Il soggetto ospitante si impegna a fornire allo studente adeguata istruzione, adeguato addestramento ed a prendere le misure atte a scongiurare eventuali rischi per la sua sicurezza.
4. Il soggetto ospitante si impegna a fornire allo studente i dispositivi di protezione individuale necessari a svolgere le sue mansioni.
5. Il soggetto ospitante si impegna a far svolgere le attività in una sede conforme alle previsioni in materia di sicurezza ed igiene degli ambienti di lavoro in conformità alle norme vigenti.
6. L'allievo non sarà adibito a mansioni considerate a rischio secondo l'art 41 del D.lgs. 81/2008 pertanto non è necessaria l'attivazione della sorveglianza sanitaria. Nel caso in cui l'allievo sia adibito a mansioni considerate a rischio secondo l'art 41 del D.lgs. 81/2008 il soggetto ospitante sottoporrà l'allievo a sorveglianza sanitaria.
7. L'allievo minorenne, durante il periodo di effettuazione dell'Alternanza Scuola - Lavoro è sottratto alla vigilanza dell'istituto scolastico ed affidato a quella del soggetto ospitante, che nei suoi confronti esercita le responsabilità di cui all'articolo 2048 del Codice Civile.

8. Il soggetto ospitante acconsente a che l'Istituto attui un monitoraggio sulle attività previste, sulle aspettative e sul grado di soddisfazione dell'allievo.
9. In caso di incidente presso la sede di svolgimento dell'alternanza, il Soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dall'Istituto) ed all'Istituto.

#### **Art.4–Attività di tutoraggio**

1. Il docente tutor interno, designato dall'istituzione scolastica o formativa svolge le seguenti funzioni:
  - a. elabora, insieme al tutor esterno, il percorso formativo personalizzato sottoscritto dalle parti coinvolte (scuola, struttura ospitante, studente/soggetti esercenti la potestà genitoriale);
  - b. assiste e guida lo studente nei percorsi di alternanza e ne verifica, in collaborazione con il tutor esterno, il corretto svolgimento;
  - c. gestisce le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l'esperienza di alternanza scuola lavoro, rapportandosi con il tutor esterno;
  - d. monitora le attività e affronta le eventuali criticità che dovessero emergere dalle stesse;
  - e. valuta, comunica e valorizza gli obiettivi raggiunti e le competenze progressivamente sviluppate dallo studente;
  - f. promuove l'attività di valutazione sull'efficacia e la coerenza del percorso di alternanza, da parte dello studente coinvolto;
  - g. informa gli organi scolastici preposti (Dirigente Scolastico, Dipartimenti, Collegio dei docenti, Comitato Tecnico Scientifico/Comitato Scientifico) ed aggiorna il Consiglio di classe sullo svolgimento dei percorsi, anche ai fini dell'eventuale riallineamento della classe;
  - h. assiste il Dirigente Scolastico nella redazione della scheda di valutazione sulle strutture con le quali sono state stipulate le convenzioni per le attività di alternanza, evidenziandone il potenziale formativo e le eventuali difficoltà incontrate nella collaborazione.
  - i. per le problematiche relative alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro si avvale di professionalità adeguate in materia sicurezza (es. RSPP).
2. Il tutor formativo esterno, designato dal soggetto ospitante con adeguate competenze in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, svolge le seguenti funzioni:
  - a. collabora con il tutor interno alla progettazione, organizzazione e valutazione dell'esperienza di alternanza;
  - b. favorisce l'inserimento dello studente nel contesto operativo, lo affianca e lo assiste nel percorso;
  - c. garantisce l'informazione/formazione dello/i studente/i sui rischi specifici aziendali, nel rispetto delle procedure interne;
  - d. pianifica ed organizza le attività in base al progetto formativo, coordinandosi anche con altre figure professionali presenti nella struttura ospitante;
  - e. coinvolge lo studente nel processo di valutazione dell'esperienza;
  - f. fornisce all'istituzione scolastica gli elementi concordati per valutare le attività dello studente e l'efficacia del processo formativo.
3. Le due figure dei tutor condividono i seguenti compiti:
  - a. predisposizione del percorso formativo personalizzato, anche con riguardo alla disciplina della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. In particolare, il docente tutor interno dovrà collaborare col tutor formativo esterno al fine dell'individuazione delle attività richieste dal progetto formativo e delle misure di prevenzione necessarie alla tutela dello studente;
  - b. controllo della frequenza e dell'attuazione del percorso formativo personalizzato.
  - c. raccordo tra le esperienze formative in aula e quella in contesto lavorativo;
  - d. elaborazione di un report sull'esperienza svolta e sulle acquisizioni di ciascun allievo, che concorre alla valutazione e alla certificazione delle competenze da parte del Consiglio di classe;
  - e. verifica del rispetto da parte dello studente degli obblighi propri di ciascun lavoratore di cui all'art. 20 D. Lgs. 81/2008. In particolare la violazione da parte dello studente degli obblighi richiamati dalla norma citata e dal percorso formativo saranno segnalati dal tutor formativo esterno al docente tutor interno affinché quest'ultimo possa attivare le azioni necessarie.

#### **Art.5 - Obblighi dell'allievo**

1. Durante lo svolgimento dell'Alternanza Scuola - Lavoro l'allievo è tenuto a svolgere le attività previste dal Progetto Formativo personalizzato;
2. L'allievo si impegna attraverso la firma di un apposito Patto formativo a osservare rigorosamente le

disposizioni del soggetto ospitante in materia di sicurezza e di igiene del lavoro nonché tutte le disposizioni, istruzioni, prescrizioni, regolamenti interni, previsti a tale scopo.

3. Per gli allievi minorenni il patto formativo è sottoscritto anche da un genitore.
4. L'allievo risponde dei danni causati a sé o a terzi per l'inosservanza delle norme di comportamento e delle regole di sicurezza interne al soggetto ospitante.
5. Durante lo svolgimento dell'Alternanza Scuola - Lavoro l'allievo è tenuto a mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento dell'attività, nel rispetto delle norme stabilite dal Decreto legislativo n.196 del 30 giugno 2003.

#### **Art 6–Progetto formativo personalizzato**

1. Per ciascun allievo beneficiario del percorso in alternanza inserito nella struttura ospitante in base alla presente Convenzione è predisposto un percorso formativo personalizzato, che fa parte integrante della presente Convenzione, coerente con il profilo educativo, culturale e professionale dell'indirizzo di studi, contenente:
  - il nominativo dello studente;
  - i nominativi del tutor scolastico designato dall'Istituto e del responsabile del soggetto ospitante (tutor formativo esterno);
  - gli obiettivi e le modalità di svolgimento dell'attività di alternanza, con l'indicazione dei tempi di presenza presso il Soggetto ospitante;
  - l'individuazione delle strutture del Soggetto ospitante (stabilimenti, sedi, reparti, uffici, ecc.) presso cui si svolge l'attività di alternanza;
  - gli estremi identificativi dell'assicurazione per la responsabilità civile.

#### **Art. 7 Trattamento dei dati personali**

1. I dati personali contenuti nella presente convenzione e nei documenti da essa contemplati vengono trattati per le esclusive finalità previste dalla Convenzione stessa. I dati suddetti inoltre, trattati in forma anonima, potranno essere comunicati, per fini statistici, a Enti pubblici che ne facciano richiesta nell'ambito delle proprie attività istituzionali. Titolari del trattamento dei dati sono il soggetto promotore e il soggetto ospitante.

#### **Art 8 Durata del Tirocinio**

1. È possibile l'interruzione anticipata dell'attività di alternanza per iniziativa dell'Istituto (anche eventualmente su richiesta dell'allievo) o del soggetto ospitante, se giustificata da valide ragioni. Il soggetto ospitante dovrà dare tempestiva comunicazione dell'interruzione anticipata al soggetto promotore attraverso il tutor scolastico. È pure ammessa la proroga dell'attività di alternanza, previo accordo tra le parti e comunque entro i limiti temporali di cui alla normativa vigente.

#### **Art. 9- Durata della Convenzione**

La presente convenzione ha durata dal 10 novembre 2020 al 16 dicembre 2021.

San Daniele del Friuli, 10 novembre 2020

*(firma per il soggetto promotore)*  
Liceo classico Jacopo Stellini

DOTT. LUCA GERASUTTI

.....

*(firma per il soggetto ospitante)*  
ISIS "V. MANZINI"

DOTT.SSA CARLA COZZI

.....